

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

**Testo Coordinato con le modifiche deliberate dalla commissione dell'8.05.2007 e dalla delibera del consiglio di istituto del 20.05.2011 e della delibera del consiglio di Istituto del 19.05.2014 .**

### TESTO VIGENTE

#### Art.1

(adozione del Regolamento di disciplina)

Ai sensi e per l'effetto della C.M. 2 settembre 1998 n.371, contenente norme circa l'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria", di cui al D.P.R. 29 maggio 1998, è emanato il seguente regolamento di disciplina.

Il Regolamento è immediatamente esecutivo.

Copia di esso dovrà essere fornita agli alunni dell'istituto al momento dell'iscrizione come disposto dall'art.6 della C.M. di cui al comma precedente.

#### Art.2

(ambiti del regolamento)

Il regolamento individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, la natura e la gradualità delle sanzioni disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle, le modalità ed i tempi di irrogazione, secondo procedimenti previsti dai successivi artt. 4, 5, 6

#### Art. 2 bis

(responsabilità disciplinare)

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata nei confronti dello studente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

I provvedimenti disciplinari sono sempre temporanei, proporzionali alla infrazione e debbono tenere conto della situazione personale dello studente, del suo comportamento anche antecedente al fatto, dei rapporti con la comunità scolastica, del suo grado di maturità, della gravità, della reiterazione, della fortuità.

#### Art.2 ter

(doveri di vigilanza e di corresponsabilità)

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola

I genitori si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei figli.

All'atto di iscrizione dei figli o comunque all'inizio dell'anno scolastico, i genitori o soggetti equiparati per legge, dovranno sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità", secondo un modello predisposto dal Dirigente Scolastico, su indicazioni del Collegio dei Docenti, che preveda anche l'applicazione di una sanzione a carattere pecuniario a carico dei genitori o soggetti equiparati, in caso di violazione ai doveri sanciti dal regolamento d'istituto commesse dai figli

#### Art.2 quater

(funzionamento della vita scolastica)

L'orario di apertura ed ingresso all'istituto, i ritardi, le uscite anticipate, le giustificazioni delle assenze, l'uscita dalle aule, l'utilizzo dei locali dell'istituto fuori dall'orario scolastico, nonché la vigilanza sugli alunni, anche durante le assemblee e la partecipazione ad eventi fuori dai locali dell'istituto, sono disciplinati dal regolamento d'istituto vigente.

#### Art. 3

(carattere dei provvedimenti disciplinari)

I provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento costituiscono una risorsa educativa, finalizzata al ripristino di corretti rapporti di collaborazione fra lo studente – del quale sollecitano il senso di responsabilità – e la comunità scolastica.

La natura didattica e formativa di essi elimina, pertanto, la colpa commessa e non influisce sulla valutazione del profitto.

#### Art. 4

(mancanze disciplinari)

In attuazione dell'art.3 del citato d.p.r. 28 maggio 1998, contenente l'elenco delle principali norme che devono regolamentare la corretta partecipazione degli alunni alla

vita della comunità scolastica, sono da considerare mancanze punibili con le sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 5:

- a) l'irregolarità della frequenza;
- b) l'incostanza e la discontinuità dell'impegno;
- c) le assenze non giustificate;
- d) i comportamenti che turbano il regolare svolgimento dell'attività didattica nonché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento dell'attività didattica
- e) l'astensione in massa dalle lezioni;
- f) la scarsa cura dell'ambiente scolastico e del suo decoro;
- g) il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la sicurezza e l'organizzazione dell'istituto;
- h) l'utilizzo improprio e maldestro delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, configurante un danno al patrimonio dell'istituto;
- i) il mancato rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente scolastico, degli Insegnanti, dei Compagni, del Personale della scuola;
- j) reati.

Le eventuali mancanze disciplinari commesse dagli alunni e non presenti fra quelle elencate nel comma precedente, vanno assimilate ad esse sulla base degli elementi che caratterizzano, prefigurando il ricorso ad un ordinario provvedimento disciplinare.

#### Art.5

(sanzioni)

Agli alunni che incorrono nelle mancanze di cui all'articolo precedente saranno irrogate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo per le mancanze di cui alla lettere a) e b);
- b) Ammonizione scritta sul registro di classe per le mancanze di cui alla lett. c)-e)
- c) Allontanamento momentaneo dalla classe per le mancanze di cui alla lett. d)
- d) Sospensione per un giorno dalle lezioni per ripetute mancanze di cui alla lett. d) e lett.e)
- e) Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a un giorno e non superiore a cinque giorni per le mancanze di cui alle lettere f), g).
- f) Sospensione dalle lezioni per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a quindici giorni per le mancanze di cui alle lettere h), i) e j)
- g) ritiro temporaneo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento dell'attività didattica per le violazioni di cui alla lett.d)

Il limite superiore della sospensione dalle lezioni può essere superato fino al triplo della sanzione corrispondente e comunque fino al permanere della situazione di pericolo in presenza di fatti di rilevanza penale o quando vi sia in pericolo per l'incolumità delle persone

Nel caso in cui si renda necessario l'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) e g) è obbligo dell'Istituto, ai sensi del d.p.r. 29.maggio 1998 citato, di mantenere rapporti con lo studente colpito dal provvedimento di allontanamento, e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica, attraverso il coordinatore di classe.

Il disposto del precedente comma due si applica anche ai casi nei quali il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica è consequenziale alla commissione di un reato.

#### Art.5 bis

(recidiva)

In caso di recidiva per le mancanze di cui alle lettere c), d) f), g), h), i) dell'art. 4, va inflitta la sanzione immediatamente più grave di quella

prevista per l'infrazione commessa; per gli alunni che frequentano il triennio, in sede di scrutinio finale non saranno riconosciuti eventuali crediti formativi o la partecipazione al dialogo educativo .

In caso di reiterazione va inflitta la sanzione prevista, nonché una pena pecuniaria proporzionata alla gravità del fatto da un minimo di euro 2,00 ad un massimo di euro 50,00, oltre al rimborso dei danni arrecati a strutture, suppellettili e cose anche in custodia dell'istituto

**Art.5 ter**  
(fondo sanzioni pecuniarie)

E' istituito un fondo economico ove confluiranno tutte le sanzioni pecuniarie irrogate agli studenti, con il vincolo economico del loro utilizzo gradatamente solo ed esclusivamente: per attività didattiche-disciplinari aventi ad oggetto la sensibilizzazione e la prevenzione di fenomeni di violenza o di disinteresse per una convivenza civile; per far fronte alle esigenze economiche per viaggi di istruzione a favore degli alunni più meritevoli e bisognosi; per interventi di ripristino di cose, attrezzature, suppellettili, strumenti in dotazione all'istituto; per ogni altra esigenza economica deliberata dal collegio dei docenti nell'ambito della finalità educativa di piena valorizzazione della persona e rispetto delle regole della comunità scolastica

**Art.6**  
(organi irrogatori)

Le sanzioni disciplinari sono irrogate:

dal Dirigente scolastico e dai Professori : a) richiamo; b) ammonizione scritta; c) allontanamento momentaneo dalla classe;

dal Dirigente scolastico: sospensione dalle lezioni per un periodo fino al massimo di tre giorni;

dal Consiglio di Classe: sospensione dalle lezioni per un periodo compreso da quattro fino al massimo di quindici giorni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver dato all'alunno, nei confronti del quale è promosso il provvedimento disciplinare, la possibilità di addurre eventuali giustificazioni.

L'organo giudicante deputato all'irrogazione della sanzione, prima di deliberare in merito alla natura ed alla durata di essa, ha l'obbligo di accertare se la mancanza rilevata è scaturita da situazioni ed atteggiamenti che avevano il carattere della occasionalità e della fortuna, o se essa, invece, configura atteggiamenti, atti, comportamenti abituali ed improntati allo scarso rispetto dell'istituzione scolastica e di chi la rappresenta.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a tre giorni hanno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all'art.9

**Art. 6 bis**  
(procedimento di irrogazione)

L'infrazione disciplinare irrogata dal Consiglio di Classe, deve essere portata a conoscenza dello studente e della sua famiglia, per iscritto, almeno tre giorni prima dalla data di convocazione dell'organo giudicante, con l'indicazione del fatto, delle norme violate, della sanzione e con l'avvertimento che può proporre scritti difensivi e della facoltà che può essere sentito personalmente per addurre eventuali giustificazioni.

La contestazione deve, altresì, contenere l'avvertimento che lo studente può chiedere la conversione dell'eventuale sanzione disciplinare in attività a favore della Scuola.

In ogni caso, per periodi di sospensione superiori a tre giorni, le attività a favore della scuola dovranno riferirsi solo alle giornate che eccedono il periodo di tre giorni.

L'organo giudicante deputato all'irrogazione, convocato dal Capo d'Istituto, dopo aver sentito lo studente in merito, sentite le giustificazioni addotte e raccolte ogni notizia ritenuta utile per la decisione, delibera l'irrogazione della sanzione secondo i criteri di cui agli artt.2 bis, 5 bis.

Lo studente può farsi assistere dal genitore che esercita la potestà o dagli alunni rappresentanti della classe cui appartiene o dagli alunni rappresentanti dell'Istituto.

**L'art.6 ter**  
(procedimento di irrogazione della sospensione)

L'infrazione disciplinare che importino l'irrogazione della sanzione della sospensione diversa da quella irrogata dal Consiglio di Classe, deve essere portata a conoscenza dello studente e della sua famiglia dal Dirigente Scolastico per iscritto, nei successivi tre giorni dal ricevimento della notizia disciplinare, con l'indicazione del fatto, delle norme violate, della sanzione e con l'avvertimento che lo studente può chiedere di essere sentito personalmente anche con l'assistenza dei genitori o di soggetti che assumono la difesa per addurre eventuali giustificazioni e con l'avvertimento che lo studente può evitare la sanzione chiedendo la conversione dell'eventuale sanzione disciplinare in attività in favore della scuola o attività riparatorie indicate dalla commissione di garanzia

La contestazione deve altresì contenere le indicazioni di cui all'art.6 bis

L'organo giudicante delibera la sanzione secondo le indicazioni di cui all'art.2 bis e 5 bis

L'organo giudicante per le infrazioni che comportano l'applicazione di una sanzione di particolare gravità convoca il consiglio di classe

**Art.6 quater**  
(misura cautelare disciplinare)

In attesa che il Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico o altro incaricato, concluda l'attività istruttoria e, comunque, prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il dirigente scolastico, anche su proposta del Consiglio di classe a cui appartiene lo studente incolpato, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole.<sup>[1]</sup><sup>[2]</sup><sup>[3]</sup>

Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più attività organizzate dalla scuola, dalle attività didattiche o di tirocinio e stage, anche se svolte in strutture esterne all'Istituto.<sup>[1]</sup><sup>[2]</sup><sup>[3]</sup>

Prima della irrogazione della misura cautelare, il Dirigente Scolastico può comunque chiedere parere non vincolante al Consiglio di Classe

Su richiesta dell'incolpato, su proposta del Consiglio di Classe, ovvero d'ufficio, il Dirigente Scolastico può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.<sup>[1]</sup><sup>[2]</sup><sup>[3]</sup>

La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi.

L'irrogazione della misura cautelare viene registrata nella carriera scolastica dello studente ed è computata nella sanzione definitiva.<sup>[1]</sup><sup>[2]</sup><sup>[3]</sup>

Qualora il procedimento si chiuda con un provvedimento di archiviazione, lo studente al quale è stata applicata la misura cautelare è senz'altro ammesso alla frequenza ed ad ogni altra attività didattica cui avrebbe avuto diritto di partecipare in assenza della sospensione cautelare.

**Art.7**  
(conversione della sanzione)

Lo studente che incorre in una delle mancanze disciplinari irrogata dal Consiglio di Classe, o comunque che importino l'applicazione della sanzione della sospensione, può chiedere di convertire la sanzione in un'attività in favore della comunità scolastica o mediante lo svolgimento di attività riparatorie individuate dalla commissione di garanzia, secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

**Art.7 bis**  
(richiesta di conversione)

La richiesta di conversione in forma scritta deve, a pena di decadenza, pervenire all'organo deputato all'irrogazione prima della deliberazione.

**Art.7 ter**  
(procedimento di irrogazione)

La richiesta di conversione della sanzione di sospensione dalle lezioni in attività in favore della scuola è deliberata dall'organo giudicante, deputato all'irrogazione della sanzione secondo le indicazioni della commissione di garanzia, e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art.6 bis, previo accertamento della responsabilità disciplinare.

La conversione deve tener conto, in ogni caso, dei danni materiali arrecati alla scuola che vanno addebitati allo studente; qualora non si riesca ad individuare lo studente responsabile del danno, verrà

considerata responsabile l'intera classe e la spesa relativa verrà addebitata alla stessa

La conversione della sanzione in attività a favore della scuola non è valutata ai fini della recidiva e rende nulli gli effetti della sanzione.

chiunque ne abbia diritto ed entro il termine improrogabile di 5 giorni, di muoverne eventuali rilievi che saranno posti all'attenzione degli OO.CC. competenti per eventuali modifiche e/o integrazioni, entro 5 giorni successivi.

Trapani li 13 gennaio 2006

#### Art.8

(comunicazione della sanzione)

Tutte le sanzioni disciplinari, irrogate devono essere ampiamente motivate e comunicate tempestivamente agli interessati ed ai genitori anche per i fini previsti dal successivo art.9

#### Art.9

(ricorsi)

Contro le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola \_\_\_\_\_ è ammesso ricorso.

Il ricorso deve pervenire, tramite comunicazione di carattere formale, entro 5 giorni dalla notifica della sanzione disciplinare, direttamente, o per tramite del Capo d'Istituto, all'organo di Garanzia interno alla Scuola, costituito nei modi, nelle persone e per i fini disciplinari dal successivo art.10.

Alla scadenza dei 5 giorni previsti dal precedente comma, la sanzione diventa immediatamente esecutiva.

#### Art.10

(commissione di garanzia)

E' istituita presso l'istituto una Commissione di garanzia, composta da tre docenti, individuati con scadenza annuale dal Collegio fra i docenti dell'Istituto, da due alunni scelti dai rappresentanti d'Istituto e da questi stessi indicati, dal Dirigente scolastico che provvede, con comunicazione scritta, alla sua convocazione, la presiede, rende di immediata esecuzione le delibere adottate.

L'organo di garanzia, di cui al comma 1, decide in merito ai ricorsi presentati dagli alunni con la sola presenza dei docenti e degli alunni, diversi dai soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare

Presiede la riunione il docente più anziano.

Il collegio dei docenti, con esclusione dei docenti coinvolti nel procedimento disciplinare, decide sull'incompatibilità dei componenti la commissione di garanzia, procedendo alla loro sostituzione

I rappresentanti d'istituto degli studenti deliberano sull'incompatibilità degli studenti, designando i sostituti

La commissione di garanzia su istanza degli studenti, dispone l'attivazione di processi educativi di recupero, individua e quantifica la sanzione di carattere pecuniario, individua l'attività riparatore di rilevanza sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica come per esempio la pulizia delle aule, piccola manutenzione, pulizia dell'atrio, delle attrezzature sportive, del campo di calcetto, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

La commissione di garanzia svolge costante attività di vigilanza sull'applicazione del presente regolamento di disciplina, predisponendo con progetti o indicazioni di lavoro, attività intese a prevenire fenomeni di violenza o bullismo, monitorando eventuali fenomeni di aggressione alle regole di convivenza sociale di particolare allarme per la comunità scolastica, predisponendo obiettivi e percorsi educativi e di recupero per scoraggiare e prevenire comportamenti contrari al vivere civile, coinvolgendo le famiglie, gli studenti, i docenti

La commissione di garanzia si riunisce autonomamente e può di propria iniziativa svolgere attività conoscitiva sui fenomeni di particolare allarme per la comunità scolastica.

Riferisce annualmente al Collegio dei Docenti sull'andamento disciplinare dell'istituto e sull'attuazione dei progetti e percorsi educativi

#### Art.11

(rilievi)

Il presente regolamento di disciplina, dopo l'esecutività della deliberazione che ne dispone l'approvazione, sarà pubblicato all'albo dell'Istituto per conoscenza e norma degli studenti e per consentire a